

**INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.7-
COMMA 6- D.LGS.165/01 E SUCCESSIVE
Dr.SILVERIO PIRO**

L'anno 2013, il giorno 05 del mese di Agosto tra l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu, con sede legale in Cagliari, Piazzale A.Ricchi, Codice Fiscale n.02315520920, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Garau;

E

IL Dr. Silverio Piro nato a Cagliari il 12/03/1949 e residente a [REDACTED]
[REDACTED] - (C.F.- PRISVR49C12B354F)

PREMESSO

Che con deliberazione n. 1224 del 29/07/2013 è stato differito ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001, nonché del Regolamento Aziendale, approvato con Deliberazione n.1603 del 17/10/2013, rettificata con atto n.1728 del 07/11/2012, il termine dell'incarico libero professionale al Medico Specialista in Malattie Infettive, Dr. Silverio Piro, in qualità di Medico Infettivologo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della collaborazione

L'A.O.B. conferisce al professionista, che accetta incondizionatamente l'incarico di una collaborazione libero professionale conferita ai sensi della vigente normativa, nonché del Regolamento Aziendale vigente.

Tale incarico non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto libero professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro subordinato.

Tale collaborazione viene sempre espletata senza alcun vincolo di subordinazione nonché senza inserimento dell'organico dell'A.O.B. oltretutto senza debito orario.

Il professionista si impegna a perseguire l'oggetto del contratto organizzando la



propria attività in modo autonomo, determinando tempi/modi di svolgimento della prestazione, compatibilmente con le esigenze dell'AOB.

Il Professionista opera in via continuativa, in equipe con la Direzione Sanitaria del Presidio.

In particolare il Professionista deve:

- fornire un supporto che garantisca continuità e correttezza negli interventi che il Comitato Infezioni Ospedaliere intende intraprendere;
- partecipare alla individuazione delle strategie per affrontare le Infezioni Ospedaliere, collaborando alla sorveglianza ed alla prevenzione delle stesse;
- deve svolgere attività di formazione del personale sanitario e collaborare alla stesura di protocolli e linee guida che completino l'attività di consulenza nei Reparti Ospedalieri interessati.
- Le summenzionate attività dovranno essere finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo consistente nel contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera.

Art. 3

Durata del contratto

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio 01 Settembre 2013 e termine al 31 Agosto 2014, risolubile con preavviso di almeno giorni quindici da inviarsi all'altra parte con RAR: in caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i corrispettivi relativi al periodo di attività effettivamente effettuato.

Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento dei termini dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

Art. 4

Obblighi/responsabilità

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di privacy e delle norme di cui alla legge 241/90, il Professionista mantiene il segreto d'ufficio e non



può dare informazioni e/o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

Art.5

Trattamento dati

Per effetto della stipula del contratto il Professionista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano necessari per adempiere l'oggetto del contratto: nel trattamento dei dati il Professionista dovrà attenersi alle istruzioni contenute nell'allegato uno del contratto nonché alle indicazioni impartite dal Responsabile AOB di riferimento.

Art.6

Corrispettivi

Per le prestazioni libero professionali concordate viene pattuito un compenso annuo lordo di €. 38.0000/00 da corrispondersi in mensilità posticipate.

Il Professionista usufruirà inoltre di un compenso aggiuntivo pari a €.12.000, connesso al raggiungimento dei risultati di cui all'ultimo cpv.2 dell'art. 2 del presente contratto, previa dichiarazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria Aziendale.

Art. 7

Foro esclusivo

Per ogni contenzioso e/o controversia contrattuale sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme vigenti del Codice Civile.

Art. 9



Registrazione

In contratto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 634/1972: le spese di bollo/registrazione permangono sempre a carico del Professionista.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau


IL PROFESSIONISTA

Dr. Silverio Piro



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau



IL PROFESSIONISTA
Dr. Silverio Piro

